**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 68°** — ROMA – Mercoledì, 27 aprile 1927 – ANNO V — **Numero 97**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | **100** | **60** | **40** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **200** | **120** | **70** |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). | » | **70** | **40** | **25** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **120** | **80** | **50** |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie**: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI.



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 826.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 546.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, numero 1295, contenente norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che stabilisce a carico dello Stato un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, contenente norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito a carico dello Stato un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra; rettificandosi in « trentennio » la parola « triennio » scritta nell'art. 7, ultimo comma, del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 827.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 548.

**Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167; al R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, e al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al merito del Lavoro ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 25 gennaio 1925, n. 120, e 3 gennaio 1926, n. 20, concernenti la decorazione della « Stella al merito del Lavoro »;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni contenute nei suddetti decreti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I periodi minimi di occupazione ininterrotta presso la stessa azienda, prescritti, ai fini della concessione della decorazione della « Stella al merito del Lavoro », a norma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, sono elevati di cinque anni.

E' parimenti elevato di cinque anni il limite minimo di età di cui all'ultimo comma del suddetto articolo.

Art. 2.

A partire dall'anno 1927, il numero delle decorazioni della « Stella al merito del Lavoro » da concedere in ciascun anno non potrà essere superiore a 300. Di esse, 240 saranno concesse su designazione della Commissione di cui all'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 20, della quale è chiamato a far parte, in sostituzione del rappresentante della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste, un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, e le altre 60 saranno concesse su designazione diretta del Ministro per l'economia nazionale.

L'importo del premio istituito col R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2365, e dovuto, a norma del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 20, ai lavoratori decorati su designazione della Commissione, è fissato in L. 1100.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 259, foglio 136.* — FERRETTI.

**Numero di pubblicazione 828.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. **550.**

**Norme per la partecipazione ai creditori dello Stato della avvenuta emissione degli ordini di pagamento a loro favore.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con norme più complete l'invio ai creditori degli avvisi dell'avvenuta emissione degli ordini di pagamento;

Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordini di pagamento a loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo postale, o in altro modo, all'interessato.

Quando si tratta di ordini emessi dalle Amministrazioni centrali, le ragionerie, la Corte dei conti e la Direzione generale del tesoro verificano che detti avvisi vi siano annessi per essere spediti, insieme agli ordini, alle sezioni di tesoreria che debbono curarne l'invio ai rispettivi titolari.

Nel caso, però, di ordini esigibili sulla Tesoreria centrale l'avviso ai creditori è spedito direttamente dall'ufficio emittente.

Quando trattasi di ordinativi o buoni emessi da funzionari delegati, gli avvisi di cui sopra sono spediti direttamente ai titolari dai funzionari stessi contemporaneamente alla trasmissione degli ordinativi o buoni alla tesoreria.

Art. 2.

Qualora, per qualsiasi causa, le sezioni di tesoreria ricevessero ordini di pagamento emessi dalle Amministrazioni centrali, non accompagnati dall'avviso per i titolari, provvederanno a compilarlo a loro cura e a farne prontamente l'invio, segnalando in pari tempo la mancanza all'ufficio emittente.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse.

Art. 4.

L'art. 412 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è abrogato.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 259, foglio 138.* — FERRETTI.

**Numero di pubblicazione 829.**

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. **551.**

**Approvazione della nomina dei presidenti delle Associazioni regionali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 ottobre 1926, n. 1908, di riconoscimento della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

Visti l'art. 1, numero 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563; l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 23, comma 2°, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza in data 12 novembre 1926, con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle Associazioni regionali dipendenti;

Ritenuto che la nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Associazioni regionali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, di cui al seguente elenco:

1. Associazione regionale piemontese: Pellegrini ing. Massimo.
2. Associazione regionale tridentina: De Fanti ing. Augusto.
3. Associazione regionale della Venezia Giulia: Mosetig ing. Massimiliano.
4. Associazione regionale veneta: Poli comm. avv. prof. Dante.
5. Associazione regionale lombarda: D'Alò ing. Gaetano.
6. Associazione regionale ligure: Poggi rag. Edoardo.
7. Associazione regionale marco-emiliana: Borini conte comm. Giuseppe.
8. Associazione regionale toscana: Monteverde comm. ing. Aurelio.
9. Associazione regionale umbro-laziale: Caprino on. avv. Antonello.
10. Associazione regionale campana: Vanzi ing. Ivo.
11. Associazione regionale calabro-lucana: Savini ing. Oscar.
12. Associazione regionale siciliana: De Luca ing. comm. Luigi.
13. Associazione regionale sarda: Scano comm. Stanislao.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 259, foglio 139.* — FERRETTI.

**Numero di pubblicazione 830.**

**REGIO DECRETO 3 aprile 1927, n. 539.**

**Riconoscimento giuridico della Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana e dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana, e la domanda in data 5 marzo 1927 con la quale la detta Confederazione chiede che sia pure riconosciuta l'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri, costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore dell'industria cotoniera;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, ed è attribuita la personalità giuridica, a norma dell'art. 36 ultimo comma del citato regolamento 1° luglio 1926, all'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri, costituita per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore dell'industria cotoniera.

Sono approvati gli statuti della Federazione e dell'Associazione predette, secondo i testi che si allegano al presente decreto e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la suindicata Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 259, foglio 126.* — FERRETTI.

**Statuto della Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana - Milano.**

CAP. I.

*Composizione e attribuzioni dell'Associazione.*

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana formata:

*a*) dalle sezioni di industriali cotonieri ed affini, già costituite o che in seguito si costituissero presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

*b*) dalle ditte esercenti l'industria cotoniera ed affine inscritte alle dette Unioni territoriali le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria cotoniera.

La Federazione può internamente suddividersi in gruppi o formazioni che raccolgano nazionalmente determinate categorie dell'industria cotoniera; e ciò con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 18.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, della quale osserva, oltre che gli statuti e i regolamenti, le deliberazioni e istruzioni.

Art. 3.

La Federazione ha per scopo:

*a*) di curare la tutela economica e morale della categoria rappresentata, promuovendo, a tal'uopo, istituzioni, curando il coordinamento e la migliore riuscita di quelle già esistenti o che sorgessero fra le organizzazioni aderenti, favorendo, con istituzioni proprie o aiuti ad istituzioni altrui, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione morale e nazionale degli addetti all'industria, nonchè l'incremento e il miglioramento della produzione e della cultura nazionale;

*b*) di provvedere a tutte le nomine o designazioni di rappresentanti dell'industria cotoniera ed affini in Consigli, enti ed organi che fossero demandate dalla legge, dai regolamenti o da disposizioni delle autorità e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana alle organizzazioni nazionali di datori di lavoro, esercitando tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano parimenti demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o attribuite dalla suddetta Confederazione;

*c*) di attivare un accurato e continuo servizio di informazioni sulle vertenze operaie o impiegatizie e le loro risoluzioni;

*d*) di assistere, nei limiti delle disposizioni della Confederazione, le Sezioni e le ditte aderenti ogni qualvolta queste lo richiedano o si reputi opportuno, nelle trattative e vertenze in confronto di altre rappresentanze di classe;

*e*) di sottoporre a collegiali discussioni delle proprie rappresentanze tutte le domande o questioni di carattere generale che venissero presentate da parte di rappresentanze operaie od impiegatizie, allo scopo di poter dare e mantenere direttive uniformi e inspirate ad una giusta tutela degli interessi dell'industria e del lavoro, sempre nell'ambito e ai fini del superiore interesse nazionale;

*f*) d'avocarsi, con la preventiva autorizzazione della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, qualsiasi questione o vertenza;

*g*) di far funzionare le Commissioni nazionali eventualmente costituite per effetto di concordati di lavoro;

*h*) di far funzionare in modo permanente ed organico un Ufficio di rilievo dei salari e delle condizioni di lavoro praticati nell'industria cotoniera italiana;

*i*) di tenere al corrente gli associati dei salari e delle condizioni di lavoro praticati all'estero;

l) d'agire, in pieno accordo con gli enti e le istituzioni affini, per un migliore conseguimento degli scopi comuni, intendendosi delegate al Comitato di presidenza le intese e le modalità relative;

m) di promuovere iniziative o di collaborare alla attuazione di iniziative che tendano a curare nel campo dei rapporti del lavoro, l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento e il miglioramento della produzione;

n) di fornire notizie e istruzioni circa le disposizioni di legge e di regolamenti interessanti l'esercizio dell'industria e del lavoro, nonchè le loro pratiche applicazioni.

Gli scopi di cui al comma a) sono perseguiti dalla Federazione attraverso l'opera dell'Associazione cotoniera italiana, istituto giuridicamente riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 36 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 4.

La Federazione può chiedere alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana che, in conformità dell'articolo 6 dello statuto della Confederazione stessa, riunisca le Sezioni della propria industria costituite presso le Unioni territoriali d'una stessa regione in Consorzi regionali d'industria, chiedendone il riconoscimento a termini di legge, nel qual caso tutti i rapporti dell'Associazione con le Sezioni o con le ditte aderenti si svolgeranno attraverso il Consorzio.

La Federazione può inoltre chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione dei contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso.

Art. 5.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla suddetta Magistratura e che si riferiscano a datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 6.

Fuori dei rapporti del lavoro la Federazione non può esercitare alcuna ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei soci, senza il consenso di questi. In nessun caso, e sempre fuori dei rapporti di lavoro, può dettare norme obbligatorie per i non soci.

La Federazione non ha ingerenza nell'attività delle Sezioni e delle ditte aderenti se non in materia sindacale.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possano interessarla.

E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti o documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

CAP. II.

*Sezioni e ditte aderenti.*

Art. 7.

L'ammissione delle Sezioni e delle ditte di cui all'art. 1 avviene sopra domanda della competente Unione territoriale e, quando l'Unione non vi provveda, per disposizione della Confederazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Sezioni e ditte regolarmente inscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 8.

L'ammissione è deliberata dal Comitato di presidenza di cui al Cap. V, e per essere valida dovrà raccogliere il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

In caso di negata ammissione, le relative ragioni saranno sottoposte alla Confederazione che deciderà in merito, e contro la decisione di questa è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

L'adesione alla Federazione importa per le Sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza s'intende rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte della Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene notificata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le Sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata dovrà sempre chiedere il recesso per quelle ditte non appartenenti a distinte Sezioni di categoria aderenti, le quali cessino di esercitare l'industria cotoniera e affine.

Cessano pure d'appartenere alla Federazione le ditte che per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 10.

I rapporti della Federazione con le altre organizzazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di quest'ultima, mentre il funzionamento interno delle singole Sezioni è disciplinato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale con l'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

Le Sezioni aderenti sono rappresentate nella Federazione mediante un delegato ogni duemila o frazione di duemila superiore a mille dipendenti controllati e con un massimo di cinque delegati.

La determinazione del numero dei delegati spettanti a ciascuna Sezione è fatta annualmente dal Comitato di presidenza. Appena avuta la comunicazione dei numeri dei delegati ad essa attribuiti ciascuna Sezione dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi.

Il delegato o i delegati di cui sopra fanno parte di diritto dell'assemblea dei delegati di cui appresso.

Dei delegati fa sempre parte di diritto, ed è compreso nel numero massimo degli eleggibili, il capo sezione.

Tanto i delegati quanto gli altri dirigenti dovranno essere scelti fra persone che, oltre all'avere i requisiti di cui all'art. 19, diano garanzia di capacità, moralità e sicura fede nazionale.

La Sezione territoriale che controlla meno di duemila operai ha diritto ad un delegato che, in tal caso, è il capo della Sezione stessa o persona da lui espressamente designata.

Art. 12.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea dei delegati, le ditte aderenti non riunite in Sezioni sono conside-

rate, nel loro complesso, come un'unica Sezione e procedono alla nomina del loro delegato o dei loro delegati per corrispondenza ed in base al rapporto stabilito dall'art. 11.

Art. 13.

Le Sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati, dandone preavviso scritto alla Federazione.

Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La nomina dei rappresentanti, nell'assemblea dei delegati, delle Sezioni territoriali per le quali sia stato riconosciuto dalla Confederazione un Consorzio regionale di categoria è a tutti gli effetti deferita al Consorzio regionale medesimo.

CAP. III.

*Assemblea dei delegati.*

Art. 14.

L'assemblea dei delegati è formata da tutti i delegati delle Sezioni e ditte aderenti nominati come è indicato nel precedente art. 11.

Art. 15.

L'assemblea dei delegati delibera, oltre che sugli altri oggetti attribuiti dal presente statuto alla sua competenza:

*a*) sulle direttive generali da seguirsi nella trattazione e risoluzione delle vertenze fra industriali e loro dipendenti;

*b*) sulle questioni, controversie o vertenze di interesse generale ad essa sottoposte;

*c*) sull'attività in genere che la Federazione deve esplicare;

*d*) sulle proposte di espulsione delle Sezioni e delle ditte da deliberarsi dalle competenti Unioni territoriali;

*e*) sulle disposizioni di carattere interno che debbano essere regolamentate;

*f*) sui bilanci consuntivi della Federazione;

*g*) su tutte le spese di carattere straordinario e per quelle che impegnano il bilancio o i bilanci futuri;

*h*) sulle nomine alle cariche sociali.

Art. 16.

Oltre le adunanze periodiche, che saranno tenute almeno due volte all'anno, nel 1° e nel 2° semestre, l'assemblea dei delegati si riunisce ogni qualvolta sia convocata dalla presidenza della Federazione o quando ne sia fatta domanda scritta alla presidenza da almeno un decimo dei suoi membri.

Le convocazioni saranno fatte con lettera o, in caso d'urgenza, anche con telegramma. Per la validità delle deliberazioni, occorrerà in prima convocazione che i delegati presenti dispongano di almeno la metà dei voti totali spettanti alle Sezioni e ditte aderenti.

Salvo il disposto dell'art. 18, trascorsa un'ora da quella stabilita per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti purchè dispongano di almeno un terzo dei voti totali.

Le deliberazioni delle assemblee saranno prese a maggioranza assoluta di voti e i membri assenti potranno inviare il loro voto anche per iscritto o delegare, anche per iscritto, al voto stesso un collega. Ciascun delegato non potrà però avere più di tre deleghe.

Ciascuna delegazione di Sezione dispone di tanti voti quante sono le centinaia complete di dipendenti controllati dalla Sezione rappresentata.

In caso di più delegati, l'esercizio del voto spetta a quello fra essi che è il capo della Sezione o, in sua assenza, al più anziano d'età.

Quando la Sezione delle ditte isolate costituita come all'art. 12 abbia diritto a più delegati, il voto spetta sempre a quello fra di essi che sia più anziano d'età.

In caso di votazione pari, prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Le nomine di persone avranno luogo di regola per votazione segreta.

Art. 17.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono deliberate con la presenza della maggioranza dei delegati formanti l'assemblea e con la maggioranza dei voti totali spettanti alle Sezioni e ditte aderenti, ed approvate dalla Confederazione e con le altre formalità di legge.

CAP. IV.

*Formazioni nazionali interne di categoria.*

Art. 18.

A norma di quanto è disposto dall'art. 1, i gruppi esercenti un determinato ramo dell'industria cotoniera possono, con provvedimento interno da approvarsi dal Comitato di presidenza e dalla Confederazione, costituirsi in formazioni nazionali per una più specifica tutela dei loro interessi.

Con la stessa deliberazione che approverà la costituzione della formazione nazionale il Comitato di presidenza prescriverà o ratificherà, con facoltà di aggiunte e variazioni, i relativi regolamenti, sempre salva l'approvazione della Confederazione.

La costituzione di formazioni nazionali non potrà in alcun modo pregiudicare il funzionamento degli organi deliberanti e direttivi della Federazione in conformità del presente statuto.

A tal uopo, tutte le deliberazioni delle formazioni che si costituiscono dovranno essere trasmesse alla presidenza per la ratifica. Esse diventeranno esecutive dopo l'approvazione della Confederazione.

Ove la presidenza ritenesse di non dover ratificare o di dover modificare tali deliberazioni e la formazione fosse di diverso avviso, giudicherà il Comitato di presidenza e in definitiva istanza la Confederazione.

Le formazioni non avranno un bilancio proprio e saranno assistite unicamente dalla segreteria della Federazione.

Il Comitato di presidenza potrà nominare per le formazioni nazionali un presidente e un vice presidente, scegliendoli fra gli industriali delle rispettive categorie.

In tal caso, il presidente della formazione fa parte di diritto del Comitato di presidenza della Federazione e può intervenire, con voto consultivo, all'assemblea dei delegati.

In ogni caso la rappresentanza nei rapporti esterni spetta sempre ed esclusivamente alla Federazione.

CAP. V.

*Comitato di presidenza.*

Art. 19.

L'assemblea dei delegati nomina nell[a] prima riunione, fra i propri membri, e per la durata di un triennio:

a) un presidente;
b) quattro vice-presidenti;
c) i presidenti di Commissioni nazionali;
d) un tesoriere-economo;
e) undici membri aggiunti alla presidenza che, unitamente ai presidenti delle formazioni nazionali interne di categoria di cui all'art. 18, ai presidenti di Commissioni nazionali di cui alla lettera c) del presente articolo, ai presidenti dei Consorzi regionali e al direttore, formano il Comitato di presidenza della Federazione.

Le persone così nominate sono sempre rieleggibili.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti di legge.

Art. 20.

Il Comitato di presidenza delibera sull'ammissione delle Sezioni e delle ditte di cui all'art. 1 e come all'art. 8, sovrintende all'amministrazione ordinaria della Federazione, ne approva i bilanci preventivi e ne determina l'azione in conformità delle deliberazioni dell'assemblea dei delegati, e provvede a tutte le nomine e designazioni di cui alla lettera b) dell'art. 3.

Ad esso spettano altresì tutti i provvedimenti riguardanti l'ordinamento ed il funzionamento dei vari servizi della Federazione, nonchè la nomina del direttore e di tutto l'altro personale occorrente con la determinazione delle relative funzioni e dei relativi stipendi. Spetta inoltre ad esso di deliberare sui contributi legali e suppletivi e su tutte le altre materie indicate nelle lettere b), c), d), e), f), dell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 21.

Per le convocazioni e le votazioni del Comitato di presidenza valgono le stesse norme dell'art. 16 con la sola differenza che ciascun membro del Comitato stesso dispone di un solo voto.

Eccezione fatta per le deliberazioni che il Comitato di presidenza debba prendere, a termini dell'art. 22, in luogo dell'assemblea e che esigono sempre l'intervento di almeno metà dei membri in carica, per tutte le altre deliberazioni il Comitato di presidenza, trascorsa un'ora dalla convocazione senza che sia raggiunto il prescritto numero di presenze, discuterà egualmente gli oggetti posti all'ordine del giorno, ma le relative decisioni s'intenderanno delegate alla presidenza e, quindi, di sua competenza.

Art. 22.

Il Comitato di presidenza può prendere, in caso di bisogno, deliberazioni di urgenza anche in materia di competenza dell'assemblea dei delegati, salvo chiederne la ratifica alla più prossima riunione dell'assemblea stessa.

Art. 23.

Il Comitato di presidenza può nominare Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamando a far parte di queste ultime, ove lo ritenga del caso, anche persone estranee alla Federazione.

Art. 24.

Su proposta del presidente, il Comitato di presidenza ha facoltà di deliberare la censura per le Sezioni o ditte aderenti che non abbiano osservato le istruzioni o disposizioni emanate dalla Federazione.

Ove l'inosservanza sia recidiva o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di Sezioni o ditte aderenti, il Comitato di presidenza ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della Sezione, o delle ditte aderenti, o della Sezione stessa, quali sono previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 e 53 dello statuto confederale.

Contro l'applicazione della censura le Sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

CAP. VI.

*Presidente e vice-presidenti.*

Art. 25.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni quanto nelle relazioni esterne, è responsabile del suo andamento, convoca e presiede il Comitato di presidenza e l'assemblea dei delegati, cura sotto la sua responsabilità l'esecuzione dei presi deliberati e l'osservanza delle disposizioni regolamentari, nonchè delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione; provvede, d'accordo col tesoriere, alle esazioni e alle spese; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non è approvata a termini di legge.

Tale approvazione viene richiesta dalla Confederazione.

Alle cariche di presidente e di vice-presidente della Federazione devono essere chiamate persone che, oltre ad avere i requisiti di cui agli articoli 11 e 19, diano la più ampia garanzia, anche per la loro diretta esperienza, di conoscere i bisogni e l'andamento dell'industria.

CAP. VII.

*Tesoriere-economo.*

Art. 26.

Il tesoriere-economo detiene la cassa e l'inventario dell'Associazione, curando la conservazione d'ogni attività sociale, il controllo delle spese e una gestione dei fondi e del patrimonio sociale strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea dei delegati e del Comitato di presidenza, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione.

Sono pure di competenza del tesoriere-economo le compilazioni dei bilanci preventivi e consuntivi.

CAP. VIII.

*Direttore.*

Art. 27.

La nomina del direttore diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Il direttore non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

E' compito precipuo del direttore di coadiuvare la presidenza e gli organi tutti della Federazione nello svolgi-

mento delle loro pratiche e delle loro funzioni, avendo per più particolari incarichi quelli:

a) di assistere ed anche rappresentare la Federazione nelle discussioni e nei contraddittori con le rappresentanze dei dipendenti;

b) di raccogliere, prima della discussione, gli elementi che meglio possono servire ad una conveniente soluzione delle vertenze;

c) di mantenere assiduo contatto e di curare una continua cordialità di rapporti fra le Sezioni e le ditte aderenti alla Federazione;

d) di riunire periodicamente i funzionari delle Sezioni aderenti per tutte le intese e gli affiatamenti del caso.

Il direttore è responsabile dell'andamento interno della Federazione. Riceve le necessarie istruzioni dal presidente e dal Comitato di presidenza e dovrà attenersi, nell'esercizio delle sue funzioni, alle disposizioni che l'uno e l'altro crederanno di dare.

Art. 28.

Al direttore spettano le proposte da farsi al Comitato di presidenza per la nomina o la revoca del personale della Federazione.

CAP. IX.

*Revisori dei conti.*

Art. 29.

L'assemblea dei delegati nomina, nel dicembre di ogni anno, tre revisori dei conti per la verifica e la relazione sui bilanci consuntivi della Federazione.

I revisori dei conti durano in carica per l'esercizio successivo alla loro nomina e sono sempre rieleggibili.

CAP. X.

*Obblighi delle Sezioni o ditte aderenti.*

Art. 30.

Le Sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, le notizie e i dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le Sezioni aderenti sono altresì tenute ad osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione nei limiti e con le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte aderenti non inquadrate in distinte Sezioni provinciali.

I rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale della quale fanno parte.

Art. 31.

Al Comitato di presidenza e alla segreteria spetta di curare nei confronti delle Sezioni e delle ditte aderenti che l'applicazione delle discipline sociali non turbi la massima possibile autonomia delle Sezioni stesse e non prescinda dalle necessità che esse abbiano di tener conto di particolari esigenze locali o di vincoli derivanti da altri organismi sindacali.

A tal uopo sarà precipua cura della presidenza e della segreteria di seguire le direttive della Confederazione e di mantenersi costantemente affiatate con le competenti organizzazioni territoriali e regionali.

Art. 32.

Le Sezioni e le ditte aderenti che si ritenessero ingiustamente gravate da una decisione del Comitato di presidenza potranno ricorrere all'assemblea dei delegati.

In tali casi, le deliberazioni dell'assemblea dei delegati verranno prese sentita sempre la Sezione o la ditta appellante.

Ove dovessero permanere, anche dopo tali deliberazioni, motivi di dissidio, sarà chiamata arbitra la Confederazione.

CAP. XI.

*Contributi e spese e fondo di garanzia.*

Art. 33.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Art. 34.

Alle spese di esercizio della Federazione provvedono particolari contributi da esigersi nell'entità e nei modi che saranno determinati dal Comitato di presidenza in base alle disposizioni della legge e secondo le istruzioni della Confederazione.

Art. 35.

Le spese di esercizio dell'Associazione si distinguono in obbligatorie e facoltative. Sono obbligatorie le spese per l'organizzazione e l'azione sindacale, per l'assistenza economica e sociale, per l'assistenza morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale.

E' pure obbligatoria la costituzione del fondo di garanzia di cui al successivo art. 36. Le altre spese sono facoltative.

Art. 36.

Almeno il decimo dei contributi legali percepiti dalla Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione stessa in dipendenza dei contratti collettivi da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Le somme destinate al fondo di garanzia di cui sopra devono essere investite in titoli del Debito pubblico vincolati.

Almeno l'ottanta per cento delle entrate ordinarie derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie di cui al precedente art. 35 ivi compreso il fondo di garanzia di cui sopra.

CAP. XII.

*Scioglimento o revoca di riconoscimento.*

Art. 37.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, un liquidatore nominato dal Ministro per le corporazioni procederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 38.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge 3 aprile 1926, n. 563, al relativo

regolamento e alle altre disposizioni governative e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni*:
MUSSOLINI.

**Statuto dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri.**

*Costituzione e scopi dell'Associazione.*

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, l'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri fra gli esercenti nel Regno le industrie manifatturiere che lavorano il cotone e cioè la filatura, tessitura, tintoria, stamperia e candeggio.

Art. 2.

L'Associazione è costituita a sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 3, lettera *a*), dello statuto della Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana, ed in quanto giuridicamente riconosciuta, ai sensi della legge stessa, fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana di cui osserva, oltre che lo statuto e i regolamenti, le deliberazioni, norme ed istruzioni.

Art. 3.

In relazione agli scopi per cui è costituita, l'Associazione:

1° promuove, studia, patrocina ed attua tutto quanto può riuscire di utilità e di interesse per le industrie del cotone, l'approvvigionamento delle materie prime e il collocamento dei prodotti manufatti;

2° promuove ogni iniziativa tendente, anche con appropriate istituzioni, a curare la istruzione e l'educazione morale e nazionale dei soci, nonchè il miglioramento della produzione e della cultura nazionale;

3° agisce in pieno accordo con gli enti e le istituzioni affini, per un migliore conseguimento degli scopi comuni intendendosi delegate all'Ufficio di presidenza le intese e le modalità relative.

Art. 4.

Per il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo antecedente, l'Associazione:

*a*) assume, nell'àmbito della sua competenza e sempre per la sola materia economica, la rappresentanza dell'industria cotoniera italiana nei rapporti coi pubblici poteri e nelle relazioni internazionali, debitamente autorizzate a termini di legge, con le Federazioni e le Associazioni cotoniere degli altri paesi;

*b*) dà opera per il miglioramento di tutti i servizi inerenti all'approvvigionamento della materia prima, al modo di finanziamento, alla regolarità e sicurezza dei trasporti;

*c*) attende alla divulgazione ed applicazione di tutti i ritrovati e miglioramenti tecnici della produzione;

*d*) promuove accordi fra le ditte associate per il più razionale svolgimento della produzione, in relazione agli interessi generali dell'industria e dell'economia nazionale;

*e*) raccoglie e pubblica gli usi mercantili relativi ai vari rami dell'industria e del commercio cotoniero;

*f*) cura il regolare svolgimento delle transazioni e la pronta definizione delle controversie di carattere economico a mezzo di arbitri scelti fra gli esperti del ramo cotoniero;

*g*) favorisce l'introduzione di condizioni generali di compra-vendita e di pagamento, ed il loro miglioramento e controllo;

*h*) provvede ad un regolare servizio statistico della industria, nonchè di informazioni dai principali mercati cotonieri, esclusa ogni indagine relativa alla condizione dei salari; raccoglie e pubblica notizie interessanti la industria e il commercio cotoniero, giovandosi anche di un periodico quale organo dell'Associazione;

*i*) fa oggetto di speciali studi le condizioni tecniche ed economiche della produzione, i relativi costi, ecc.;

*l*) sviluppa tutte quelle azioni di propaganda e di tutela che hanno attinenza all'esercizio dell'industria.

Nello svolgimento della sua azione e specialmente in riguardo a questioni di pubblico interesse, l'Associazione avrà facoltà di prescrivere, alle singole ditte associate, direttive e norme che ogni ditta associata sarà tenuta ad osservare.

Art. 5.

In relazione al ramo d'industria esercitato da ogni singola ditta associata, l'Associazione è divisa nelle seguenti Sezioni per raggruppamenti nazionali di industrie:

*a*) Sezione filatura (filatura e torcitura cotoni, cascami e misti);

*b*) Sezione tessitura;

*c*) Sezione finimento (tintoria, stamperia, candeggio e mercerizzazione).

L'Associazione comprende pure le Sezioni aderenti di cotone sodo e di altre industrie che lavorano il cotone non altrimenti specificate.

Nuove sezioni potranno essere costituite per deliberazione del Consiglio dell'Associazione da ratificarsi dalla Confederazione.

Ciascuna Sezione è retta da un Comitato di sezione formato come all'art. 29, e funzionerà in base ad un regolamento da deliberarsi dal Consiglio dell'Associazione e da sottoporsi all'approvazione della Confederazione.

Art. 6.

I soci che esercitano contemporaneamente più rami di industria o di attività cotoniera verranno inscritti in tutte le Sezioni corrispondenti ai detti rami d'industria.

Art. 7.

Le Sezioni possono anche, per il loro funzionamento interno, suddividersi in sottosezioni stabilendo le relative norme con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio dell'Associazione e da ratificarsi dalla Confederazione.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione provvederà ad istituire gli uffici ed i servizi necessari, fissandone le modalità di funzionamento in deliberazioni da sottoporsi all'approvazione della Confederazione.

Art. 9.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 10.

Possono far parte dell'Associazione come soci effettivi le ditte individuali e le società di persone o di capitali, aventi

sede nel Regno, o proprietarie di stabilimenti in attività, in Italia, ed aventi per scopo diretto l'esercizio di uno dei rami d'attività contemplati dall'art. 1°, che possiedono i requisiti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130. Possono pure far parte dell'Associazione come soci aderenti le aziende di cui alle Sezioni aderenti contemplate dall'art. 5.

I soci hanno obbligo di osservare strettamente le disposizioni dello statuto e dei regolamenti nonchè le direttive e le norme che venissero impartite, nell'àmbito della sua competenza, dall'Associazione.

Art. 11.

L'assemblea generale dell'Associazione può, in considerazione di speciali benemerenze acquistate verso l'industria cotoniera, eleggere a soci onorari anche persone estranee all'industria stessa.

Art. 12.

L'iscrizione a socio avviene su domanda degli interessati.

Nella domanda per ammissione a socio effettivo devono essere indicate la Sezione o le Sezioni alle quali si intende essere iscritti, precisando la natura dell'industria esercitata, l'ammontare del capitale (se si tratta di società per azioni), l'ubicazione degli stabilimenti, la entità dei rispettivi impianti, il numero dei dipendenti, i nomi del rispettivo delegato o dei rispettivi delegati.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere la dichiarazione di osservare tutti indistintamente gli obblighi del presente statuto e quelli derivanti dalla disciplina confederale.

Sulla domanda di ammissione a soci effettivi delibera il Consiglio dell'Associazione previo parere dei presidenti delle Sezioni interessate.

In caso di negata ammissione gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e, in ultima istanza, al Ministero delle Corporazioni.

Art. 13.

Oltre ai casi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, non sono ammesse a far parte dell'Associazione quelle persone o ditte che abbiano mancato ai propri impegni commerciali, che non diano garanzia di moralità e di sicura fede nazionale o che in qualunque modo si siano rese indegne di farne parte.

Non possono pure far parte dell'Associazione quelle persone o ditte che non sono state ammesse alla Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera, o che ne siano state espulse.

Art. 14.

Le ditte ammesse si impegnano per un triennio che decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione se questa sia avvenuta nel 1° semestre dell'anno. Quando invece l'ammissione avvenga entro il secondo semestre, il socio pagherà una metà dei contributi sociali dovuti per l'anno in corso e la decorrenza del triennio d'impegno comincerà dal 1° gennaio successivo.

I soci che, allo scadere dei tre anni, intendessero ritirarsi dall'Associazione dovranno darne notizia, con lettera raccomandata, alla presidenza tre mesi prima del termine del triennio, senza di che s'intenderanno obbligati per un nuovo triennio e così di seguito, finchè non abbiano dato il preavviso di cessazione nel modo e tempo su indicati.

Art. 15.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da una tassa annuale da corrispondersi anticipatamente dai soci effettivi ed aderenti e da calcolarsi secondo una tariffa proporzionale o graduale in base all'entità della rispettiva azienda.

Il Consiglio determinerà ogni anno la tariffa per i soci effettivi e per gli aderenti in base alle istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e alle necessità di bilancio debitamente accertate.

Art. 16.

Le spese necessarie per il funzionamento delle Sezioni e delle sottosezioni saranno ripartite fra i soci che vi appartengono, nella misura e con quelle norme che verranno stabilite dal Consiglio.

Art. 17.

Nelle adunanze di assemblea i soci effettivi e aderenti hanno diritto a tanti voti quante sono le centinaia complete (calcolandosi per cento la frazione superiore a sessanta) di dipendenti (impiegati ed operai) col minimo di un voto e col massimo di trenta voti.

I soci intervengono personalmente, le società per mezzo del proprio gerente o direttore generale o di uno speciale delegato preventivamente notificato alla presidenza. In caso di impedimento, ogni socio può delegare, volta per volta, un altro socio a rappresentarlo.

Ogni socio però non può rappresentare per delega più di quattro altri soci.

Art. 18.

Il socio che per qualsivoglia motivo cessa di far parte dell'Associazione non può reclamare la restituzione dei contributi versati e perde ogni diritto in confronto dell'Associazione.

Art. 19.

Sono organi dell'Associazione:

l'assemblea generale;
il Consiglio;
i Comitati di sezione;
l'Ufficio di presidenza.

Art. 20.

L'assemblea generale ordinaria è convocata, entro il primo quadrimestre di ciascun anno sociale, dal presidente dell'Associazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione precisa degli affari da discutere e deve essere spedito almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'assemblea generale ordinaria approva il resoconto morale e finanziario della gestione precedente che è fatto dal Consiglio dell'Associazione, discute ed approva il conto consuntivo dell'anno precedente, nomina tre revisori dei conti che durano in carica un anno e tre scrutatori per gli scrutini elettorali di cui all'art. 35.

Art. 21.

Le assemblee straordinarie sono convocate dalla presidenza, sempre che questa ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia presentata richiesta motivata firmata da almeno trenta soci.

In caso di urgenza e per le sole assemblee straordinarie, la presidenza ha facoltà di abbreviare il termine di preavviso. L'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria è formulato dal Consiglio e vi devono essere comprese quelle proposte che venissero comunicate alla presidenza da almeno trenta soci in tempo utile.

Art. 22.

Possono anche essere convocate assemblee di più Sezioni riunite o di singole Sezioni. La convocazione delle assemblee di Sezioni riunite è fatta dai presidenti delle Sezioni interessate, d'accordo con la presidenza dell'Associazione. Gli argomenti da trattare devono riferirsi esclusivamente ad affari interessanti le sole Sezioni convocate.

Le assemblee di singole Sezioni vengono convocate previe le debite intese con la presidenza dell'Associazione per iniziativa del presidente della Sezione o quando ne venga fatta domanda motivata firmata da almeno un decimo dei soci della Sezione stessa.

L'ordine del giorno delle assemblee di Sezione è formulato d'accordo tra la presidenza dell'Associazione e il presidente della Sezione. In esso debbono essere anche comprese quelle proposte che venissero a tale scopo comunicate per iscritto da almeno un decimo dei soci della Sezione, in tempo utile.

Art. 23.

Al presidente dell'Associazione, o in sua vece ad uno dei vice-presidenti, spetta di presiedere le assemblee generali e quelle di Sezioni riunite. Le assemblee di Sezione sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente della Sezione stessa.

Il presidente dell'Associazione, o chi ne fa le veci, ha diritto di intervenire a tutte le riunioni sociali.

Art. 24.

Salvi i casi previsti dal successivo art. 25, le assemblee generali ordinarie e straordinarie sono valide quando sia intervenuto o rappresentato almeno un ottavo della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Trascorsa un'ora da quella stabilita per la convocazione senza che si sia raggiunto il numero d'intervenuti di cui sopra, si procederà ugualmente alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno, ma tutte le deliberazioni relative s'intenderanno delegate dai soci al Consiglio dell'Associazione e di competenza, quindi, di quest'ultimo. Le stesse norme valgono anche per le assemblee di Sezioni riunite, o di una singola Sezione.

Art. 25.

Le proposte di modificazioni dello statuto o di scioglimento di Associazione non potranno essere presentate all'assemblea generale se non per deliberazione del Consiglio.

Su tali proposte l'assemblea generale può deliberare in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà dei voti sociali; in seconda convocazione, da tenersi almeno a due giorni di distanza dalla prima, quando sia presente o rappresentato almeno il quarto dei voti sociali. In ambedue i casi le deliberazioni sono valide se raccolgano almeno i due terzi dei voti dei soci effettivi dell'Associazione.

*Del Consiglio.*

Art. 26.

Il Consiglio dell'Associazione si compone di:

*a*) 7 consiglieri in rappresentanza della Sezione filatura, nominati dai soci e fra i soci appartenenti alla Sezione stessa;

*b*) 7 consiglieri in rappresentanza della Sezione tessitura, nominati come sopra;

*c*) 5 consiglieri in rappresentanza della Sezione finimento, nominati come sopra;

*d*) 3 consiglieri in rappresentanza della Sezione aderente cotone sodo, nominati come sopra;

*e*) 3 consiglieri in rappresentanza delle altre Sezioni aderenti, nominati come sopra;

*f*) 5 consiglieri in rappresentanza del complesso della Associazione, nominati da tutti i soci effettivi e aderenti senza riguardo alla Sezione alla quale appartengono e anche fra i soci onorari.

Fanno altresì parte del Consiglio: i presidenti delle eventuali Commissioni, anche temporanee, nominate per determinati scopi sociali.

La elezione di tutti i consiglieri dell'Associazione è fatta mediante *referendum*, a norma dell'art. 35, da tutti indistintamente i soci effettivi interessati.

I consiglieri così eletti durano in carica 3 anni; alla scadenza del triennio un terzo di essi non potrà essere rieletto se non trascorso un altro triennio.

La presidenza dell'Associazione provvederà a stabilire per ogni gruppo il numero dei consiglieri da sostituire in modo che ad ogni scadenza cessino complessivamente dieci consiglieri, compreso in essi il presidente o uno dei vice-presidenti.

La esclusione dalla rielezione è determinata dal sorteggio. E' fatta però eccezione per il presidente ed i vice-presidenti che possono essere rieletti quando raccolgano almeno i tre quarti dei voti.

Art. 27.

Il Consiglio è l'organo direttivo e amministrativo dell'Associazione e come tale provvede a tutto quanto si appalesi necessario per il conseguimento degli scopi e per lo svolgimento dell'attività sociale.

In modo particolare, e oltre le attribuzioni già risultanti da articoli antecedenti:

*a*) cura la esecuzione delle deliberazioni delle assemblee generali, delibera l'istituzione di nuove eventuali Sezioni e degli uffici e servizi necessari e presiede a tutta l'amministrazione dell'Associazione, nomina il segretario e gli altri funzionari determinandone le attribuzioni e le retribuzioni, esercita la necessaria opera di collegamento e temperamento tra gli interessi rappresentati dalle singole Sezioni;

*b*) amministra il patrimonio sociale, determina e controlla le spese di carattere generale dell'Associazione e la riscossione dei contributi, oppure il bilancio preventivo dell'Associazione;

*c*) compila e, occorrendo, modifica il regolamento generale dell'Associazione e quelli delle Sezioni e sottosezioni, nonchè dei servizi ed uffici istituiti;

*d*) nomina Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandone a far parte anche persone estranee all'Associazione: assume l'iniziativa delle proposte di utilità generale;

*e*) delibera sulle eventuali azioni giudiziarie attive o passive dell'Associazione anche per giudizi di revocazione e di cassazione e per le procedure di compromesso e di arbitrato, sia di diritto che di amichevole composizione, che ritenesse opportuno;

*f*) infine è investito di ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente riservato all'assemblea.

Art. 28.

Il Consiglio è convocato per decisione della presidenza ogni qualvolta questa lo creda opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal presidente, e, in sua assenza, da uno dei vice-presidenti.

Il consigliere che non possa intervenire potrà delegare un altro consigliere a rappresentarlo.

Un consigliere, però, non può rappresentare per delega più d'un collega.

La delega, per essere valida, deve sempre risultare da atto scritto che dovrà essere rimesso alla presidenza prima della riunione o subito al primo inizio.

Le sedute del Consiglio sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei consiglieri; le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio assiste il segretario dell'Associazione con voto consultivo.

*Comitati di sezione.*

Art. 29.

I consiglieri eletti a far parte del Consiglio dell'Associazione in rappresentanza di una determinata Sezione come all'art. 26 costituiscono il Comitato della Sezione stessa.

Ogni Comitato è retto da un presidente e da un vice-presidente nominati, fra i componenti del rispettivo Comitato, dal Consiglio dell'Associazione.

Il Comitato dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio dell'Associazione e dell'assemblea della Sezione.

Può, con l'assenso della presidenza dell'Associazione e entro i limiti da questa stabiliti, creare uffici di Sezione, dirigendone e sorvegliandone il funzionamento; e proporre al Consiglio dell'Associazione i regolamenti interni della Sezione.

Il Comitato di sezione si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal presidente della Sezione o dal presidente dell'Associazione. L'assemblea della Sezione è convocata dal presidente di Sezione d'accordo con la presidenza dell'Associazione.

*Ufficio di presidenza.*

Art. 30.

L'Ufficio di presidenza è costituito:

dal presidente dell'Associazione;
dai due vice-presidenti dell'Associazione;
dai presidenti delle Sezioni.

Quando il presidente di una Sezione sia anche presidente o vice-presidente dell'Associazione, egli potrà farsi rappresentare nell'Ufficio di presidenza dal proprio vice-presidente di Sezione, o, in mancanza di questo, da un suo speciale delegato.

Art. 31.

Il presidente e i due vice-presidenti dell'Associazione sono eletti dal Consiglio anche fra i propri membri e durano in carica un triennio con le modalità dell'art. 26.

La nomina del presidente non ha effetto ove non sia stata ratificata dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed approvata dal Ministero delle corporazioni.

Tutti i dirigenti dell'Associazione dovranno essere scelti tra persone di capacità, moralità e sicura fede nazionale, che abbiano gli altri requisiti di legge e diano l'ampia garanzia, anche per la loro diretta esperienza, di conoscere i bisogni e l'andamento dell'industria.

Art. 32.

L'Ufficio di presidenza è l'organo centrale esecutivo e rappresentativo dell'Associazione. Esso dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea; ratifica e rende esecutive le deliberazioni dei Comitati delle Sezioni; delibera la convocazione del Consiglio e dell'assemblea; sorveglia e dirige l'andamento degli uffici; rappresenta l'Associazione in confronto dei pubblici poteri, delle altre Associazioni, dei soci e dei terzi. Nei casi di urgenza la presidenza potrà, con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, assumere iniziative e prendere deliberazioni di spettanza del Consiglio sottoponendole alla ratifica di quest'ultimo nella più prossima sua adunanza.

Art. 33.

La rappresentanza legale dell'Associazione verso i soci e verso i terzi, anche in giudizio, spetta al presidente dell'Associazione, ed in caso di assenza o di impedimento di questo ad uno dei vice-presidenti, dal presidente stesso espressamente delegato.

Art. 34.

Il segretario dell'Associazione funge da segretario delle adunanze dell'Ufficio di presidenza, del Consiglio e dell'assemblea dei soci. Egli è il capo del personale tutto dell'Associazione, delle Sezioni, degli uffici e dei servizi dipendenti, sul quale esercita la debita sorveglianza disciplinare e morale in conformità delle disposizioni della presidenza della Associazione.

Il personale tutto dell'Associazione deve avere gli stessi requisiti di idoneità morale e politica richiesti per i dirigenti ed è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 55 e seguenti dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

*Delle elezioni.*

Art. 35.

L'elezione dei consiglieri dell'Associazione viene fatta usando del voto proporzionale di cui all'art. 17 per schede segrete, diramate ai soci a domicilio, in coincidenza con la convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Le schede riempite dovranno essere spedite alla segreteria dell'Associazione, in busta chiusa, entro dodici giorni.

Trascorsi quindici giorni dalla data della diramazione delle schede, tutte le buste chiuse saranno aperte dalla presidenza dell'Associazione, costituita in seggio elettorale ed assistita da almeno due fra tre scrutatori, nominati dall'assemblea ordinaria.

Le nomine sono valide qualunque sia il numero dei voti ottenuti. A parità di voti deciderà il seggio elettorale mediante sorteggio.

Art. 36.

Se alcuno degli eletti a far parte del Consiglio non accettasse o venisse in seguito a mancare, verrà chiamato a succedergli quel candidato che, secondo il risultato dell'ultima votazione, avrà ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti del gruppo a cui apparteneva il consigliere rinunciante o mancante, sempre che abbia raggiunto il quarto

dei suffragi dei votanti. Qualora il quarto dei suffragi dei votanti non sia stato raggiunto, il posto rimarrà scoperto sino alla più prossima elezione.

Una votazione di complemento è obbligatoria quando il numero dei membri appartenenti al Comitato di una Sezione sia ridotto a meno di due terzi.

I membri così surrogati rimangono in carica sino alla normale scadenza dell'intero Comitato.

Art. 37.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutti gli atti, documenti e deliberazioni per cui sia richiesta dalla legge, dallo statuto o disposizioni confederali, l'approvazione della Confederazione.

Art. 38.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Associazione, il liquidatore nominato a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, provvederà alla realizzazione dell'attivo ed all'estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del suddetto regolamento.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e al regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè alle altre disposizioni governative e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, in materia di organizzazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni*:
MUSSOLINI.

---

Numero di pubblicazione 831.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 547.

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e nomina di un Commissario straordinario.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere in via straordinaria al funzionamento della libera Università di Camerino;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sciolto il Consiglio di amministrazione della Università di Camerino.

Con successivo decreto Reale sarà nominato un Commissario straordinario per la Università suddetta, al quale saranno demandate le attribuzioni spettanti al Consiglio di amministrazione e al rettore.

Le indennità spettanti al Commissario saranno a carico dell'Università.

Per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione il Commissario suddetto sarà assistito da un Comitato, da nominarsi dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile* 1927 · *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 259, *foglio* 135. — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 832.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 552.

**Aggregazione al comune di Verona di cinque Comuni limitrofi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Cà di David, Parona di Valpolicella, Quintò di Valpantena, San Giovanni Lupatoto e Santa Maria in Stelle sono aggregati al comune di Verona.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile* 1927 · *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 259, *foglio* 140. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 833.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1927, n. 555.

**Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 1 della convenzione fra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica, approvata con R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 371;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di dichiarare la costruzione dell'aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma) opera di pubblica utilità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costituzione dell'aeroporto civile e doganale da costruirsi in località « Serpentara » (Roma), di cui alla planimetria citata nell'art. 1 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 371, che approva la convenzione all'uopo stipulata il 24 novembre 1926 tra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica.

Art. 2.

Le opere per la costruzione di detto aeroporto sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 3.

Alle espropriazioni dei beni immobili di proprietà privata, compresi nella planimetria citata, provvederà direttamente, a norma della convenzione mentovata, la Compagnia nazionale aeronautica.

Detta Compagnia ha facoltà di far determinare l'indennità di esproprio da un perito scelto dal Ministero dell'aeronautica tra i funzionari tecnici dell'Amministrazione dello Stato.

Il perito procederà alle operazioni all'uopo occorrenti, previo avviso agli interessati. L'ammontare dell'indennità di esproprio sarà depositata dalla Compagnia alla Cassa depositi e prestiti entro dieci giorni dalla comunicazione della perizia da parte del perito suddetto.

La perizia terrà luogo di quella prevista dall'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Effettuato il deposito della somma determinata dalla perizia fatta in conformità dell'articolo precedente, il Prefetto provvederà a norma dell'art. 48 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, salva la competenza attribuita all'autorità giudiziaria a termini della legge 3 aprile 1926, n. 686.

Art. 5.

Alle espropriazioni occorrenti per la costruzione del sud detto aeroporto, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Art. 6.

Si considerano, agli effetti della prima parte dell'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, come fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e migliorie intraprese sui fondi indicati nell'art. 1 del presente decreto, successivamente al 24 novembre 1926, data della stipulazione del contratto tra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica per l'impianto e l'esercizio dell'aeroporto civile e doganale suaccennato.

Art. 7.

Ai proprietari dei beni confinanti o contigui all'opera da eseguirsi, viene imposto l'obbligo del contributo di miglioria di cui all'art. 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, sull'espropriazione per cause di pubblica utilità.

Art. 8.

Le operazioni di esproprio saranno compiute nel termine di due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 259, foglio 143.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 834.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 559.

**Disposizioni per il servizio straordinario prestato dal personale della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 122, comma ultimo, del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1924, n. 182;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerate straordinarie e dànno luogo a premio tutte le ore di servizio prestate di giorno o di notte, ma sempre oltre le sette giornaliere, dal direttore della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri, in corri-

spondenza all'orario normale di lavoro del personale della tipografia ed a quello eccezionale stabilito di volta in volta presso i reparti, in relazione alle urgenti necessità di lavoro.

Art. 2.

Il premio per il prolungamento di orario di cui all'articolo precedente verrà corrisposto, per ciascuna ora riconosciuta retribuibile, in ragione di un settimo della quota giornaliera di stipendio — ogni altro assegno escluso — da determinarsi dividendo lo stipendio stesso per 360; il premio orario non potrà comunque essere inferiore alla misura stabilita dall'art. 4 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Art. 3.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate consecutive, quando non si superi con esso la durata del lavoro ordinario, non dà luogo a premio, salvo che si tratti di servizio notturno, prestato cioè fra le ore 22 e le ore 5 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre e fra le ore 21 e le ore 6 per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo; nel quale caso, sarà corrisposto un premio pari alla metà di quello fissato dal precedente articolo.

Art. 4.

Il premio per il prolungamento di orario è ridotto per ogni giornata in corrispondenza del tempo in cui il direttore è rimasto assente durante l'orario normale, salvo i casi eccezionali di brevi permessi di durata inferiore ad un'ora non aventi carattere di periodicità e la cui urgenza sia stata riconosciuta dall'Amministrazione.

Art. 5.

I premi per servizio straordinario faranno carico sull'apposito capitolo stanziato sul bilancio del Ministero degli affari esteri per il funzionamento della tipografia riservata.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 259, foglio 147.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 835.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 560.

**Disposizioni concernenti la sessione ordinaria degli esami di licenza di professore di disegno architettonico presso le Regie accademie di belle arti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 81, comma 4°, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Per il mese di aprile 1927 è indetta la sessione ordinaria degli esami di licenza di professore di disegno architettonico per gli alunni inscritti al quarto o al terzo anno del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti.

La sessione avrà termine non oltre il giorno 25 dello stesso mese di aprile, ed i presidenti delle Regie accademie di belle arti sono autorizzati a rilasciare immediatamente, al termine della sessione stessa, il diploma della conseguita licenza agli alunni che avranno superato le prove prescritte.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 259, foglio 148.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 836.

REGIO DECRETO 6 marzo 1927, n. 549.

**Erezione in ente morale della Camera di commercio italo-orientale, in Bari.**

N. 549. R. decreto 6 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Camera di commercio italo-orientale, in Bari, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1927 - Anno V*

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1927.

**Estensione all'Amministrazione provinciale di Bergamo delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2123.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;
Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione provinciale di Bergamo;

**Decreta:**

Sono estese all'Amministrazione provinciale di Bergamo le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 1 di detto decreto, decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno

successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1927 - Anno V.

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1927.

**Sostituzione dell'art. 47 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1926, che istituisce l'Ufficio del lavoro nel porto di Porto Empedocle.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

In virtù dei poteri conferitigli dal R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1926, col quale venne istituito l'Ufficio del lavoro nel porto di Porto Empedocle;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

L'art. 47 del suddetto decreto Ministeriale 14 febbraio 1926 è sostituito dal seguente:

« E' in facoltà dei capitani dei velieri e dei motovelieri di stazza lorda inferiore a cento tonnellate di adire l'equipaggio per il lavoro di stivaggio e distivaggio del carico ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1927 - Anno V

*Il Ministro*: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1927.

**Approvazione di tariffa sulla durata della vita umana, adottata dalla « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Veduti i decreti Ministeriali 12 luglio 1924, 13 febbraio 1925, 19 settembre 1925, 28 gennaio 1926, 2 marzo 1926, 20 marzo 1926, 8 novembre 1926, 16 dicembre 1926, e 28 febbraio 1927, con i quali la « Società cattolica di assicurazione » anonima cooperativa, con sede in Verona, venne autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana e vennero approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;

Veduta la domanda presentata dalla Cooperativa predetta, per ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe, per altro contratto di assicurazione sulla vita umana;

Vedute le basi tecniche e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Vedute le condizioni di polizza;

Decreta:

E' approvata — secondo l'esemplare debitamente autenticato — la seguente tariffa dei premi lordi e le relative condizioni di polizza adottate dalla « Società cattolica di assicurazione » anonima cooperativa a capitale illimitato, con sede in Verona:

Tariffa categ. 4ª per l'assicurazione verso un premio annuo temporaneo di un capitale dovuto in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 22 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927.

**Dimissioni del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale « Dopolavoro ».**

R. decreto 7 aprile 1927, col quale sono accettate le dimissioni di S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta, da presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale « Dopolavoro ».

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V*

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 23 aprile 1927, n. 9386, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1927, n. 502, concernente la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunzie agli effetti delle tasse di trasferimento (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1927, n. 92).

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite**

del 26 aprile 1927 - Anno V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 69.52 | Oro | 342.55 |
| Svizzera | 341 — | Belgrado | 32 — |
| Londra | 86.303 | Budapest (pengo) | 3.13 |
| Olanda | 7.20 | Albania (Franco oro) | 347 — |
| Spagna | 313.75 | Norvegia | 4.66 |
| Belgio | 2.50 | Svezia | 4.82 |
| Berlino (Marco oro) | 4.25 | Polonia (Sloty) | — |
| Vienna (Schillinge) | 2.57 | Danimarca | 4.80 |
| Praga | 53.25 | Rendita 3,50 % | 63.675 |
| Romania | 11.50 | Rendita 3,50 % (1902) | 58.50 |
| Russia (Cervonetz) | 94 — | Rendita 3 % lordo | 38.325 |
| Peso argentino oro | 17.32 | Consolidato 5 % | 79.20 |
| Peso argentino carta | 7.62 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 62.60 |
| New York | 17.753 | | |
| Dollaro Canadese | 17.98 | | |

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.